

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, BATTAGLIA, BUCCIERO,  
CARUSO Antonino, VALENTINO e PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996**

---

Modifiche all’articolo 291 del codice di procedura civile,  
concernente la contumacia del convenuto

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole essere una prova di sensibilità e di attenzione nei confronti di un problema reale determinato da una normativa carente e non pienamente chiara e da conseguenti indirizzi giurisprudenziali del tutto contraddittori. A tale proposito si ritiene di proporre alcune considerazioni illustrative riprese dalla nota alla sentenza Cass. civ. n. 1127/92, *Mass. giur. lav. 1992*.

Nel processo del lavoro, sia di primo sia di secondo grado, l'omissione e la nullità della notificazione del ricorso introduttivo sono fonte di numerose questioni, che alimentano di continuo il dibattito giurisprudenziale.

Ciò accade perché in tale processo le modalità di instaurazione del contraddittorio presentano aspetti del tutto peculiari, mentre difettano specifiche previsioni di legge in ordine alle conseguenze dei vizi della notificazione; e d'altro canto, i problemi che investono la regolarità del contraddittorio e l'attitudine del giudizio a proseguire il suo corso non sempre possono agevolmente risolversi mediante l'applicazione della normativa prevista per il rito civile ordinario.

Proprio a riguardo delle modalità di introduzione della lite, in primo come in secondo grado, il giudizio del lavoro si differenzia infatti nettamente da quello ordinario. Mentre in quest'ultimo l'atto introduttivo è costituito dalla citazione, ossia da un atto che è rivolto alla controparte e nel quale si ricomprendono (e sono ovviamente contestuali) l'*edictio actionis* e la *vocatio in ius*, nel processo del lavoro l'atto introduttivo è costituito dal ricorso, ossia da un atto che è rivolto al giudice e che consta della sola *edictio actionis*, mentre la *vocatio in ius* si svolge in una fase distinta e successiva, ossia dopo che il pretore o il presidente del tribunale hanno avuto conoscenza del ricorso e hanno conseguentemente emanato

il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione.

La *vocatio in ius* nel processo del lavoro consiste appunto nella notificazione dell'atto complesso, formato dal ricorso e dal decreto (del pretore in primo grado, del presidente del tribunale in appello); notificazione da effettuarsi pur sempre a cura del ricorrente.

La sostanziale diversità fra l'atto introduttivo del processo ordinario e quello del processo del lavoro ha impedito che potesse ottenere esito soddisfacente il tentativo di ricondurre la disciplina della nullità della *vocatio in ius* nel rito speciale all'articolo 164 del codice di procedura civile, che attiene alle nullità della citazione: tentativo a suo tempo espletato in giurisprudenza (v. Cass. civ. 1° marzo 1988, n. 2166, in *Mass. giur. lav.*, 1988, 361, con nota critica di Casciaro, *Rito del lavoro e improcedibilità dell'appello per carenza di notificazione*).

Ai quesiti, se la totale omissione o il vizio di nullità della notificazione del ricorso e del decreto fossero suscettibili di sanatoria o se nel giudizio di secondo grado l'eventuale sanatoria potesse riguardare anche la violazione del «termine a difesa» spettante all'appellato e potesse intervenire dopo la scadenza del termine per appellare, quella sentenza ebbe a dare non persuasive risposte tali da suscitare un vibrato dissenso nella dottrina (v., per tutti, Verde, *Sulle conseguenze della mancata notificazione dell'atto di appello nel processo del lavoro e su di un non opportuno revirement delle Sezioni Unite*, in *Riv. dir. proc.* 1988, 1143; Barchi, *Controversie di lavoro; profili di specialità*, Padova 1990, 24 e ss.). In anni più recenti la giurisprudenza della Suprema Corte ha nondimeno, seppure gradualmente, voltato pagina, sicché attualmente si va consolidando l'orientamento inteso a valorizzare i profili peculiari del rito del lavoro, mirante

perciò a distinguere nettamente la disciplina dei vizi del ricorso da quella dei vizi della sua notificazione.

Questi ultimi, essendo afferenti a fase del tutto separata e successiva, non possono retroagire, e non valgono a inficiare il ricorso per sé perfettamente valido; ma sono passibili di sanatoria nei modi previsti dall'articolo 291 del codice di procedura civile. La sanatoria ai sensi della norma anzidetta opera *ex tunc*, donde la piena salvezza della regolarità del contraddittorio, e nel giudizio di secondo grado della procedibilità dell'appello, anche quando la sanatoria si compie dopo la scadenza del termine per appellare (v. Cass. sez. lav. 12 gennaio 1991, n. 266, in *Mass. giur. lav.* 1991, 276, con nota di Casciaro, *Sanatoria dei vizi di notificazione dell'appello principale e di quello incidentale nel rito del lavoro*; Cass. 29 novembre 1991, n. 12814, *ibidem* 1992, 76, con nota di Casciaro, *Notificazione dell'appello in violazione del termine di cui all'articolo 435, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile*; Cass. Sez. Un., 23 dicembre 1991, n. 13862, in *Giur. It.* 1992, I, 1, 1733; Cass. 17 giugno 1992, n. 7434, *ibidem* 1992, I, 1, 2109).

Persiste incertezza tuttavia sul punto se la sanatoria *ex tunc* sia ammissibile anche in situazioni di assoluta inesistenza della notificazione. La Cassazione (sent. 16 novembre 1987, n. 8381, in *Sett. Giur.*, 1988, II, 722) esprime l'avviso che la sanatoria, come si evince dal tenore dell'articolo 291 del codice di procedura civile, possa essere consentita nel solo caso di notificazione invalidamente compiuta, e purtuttavia esistente e sia quindi preclusa nel caso di notificazione totalmente omessa (v. altresì Cass.

26 giugno 1992, n. 7990, in *Sett. Giur.*, 1992 II, 1327). In senso contrario si pone tuttavia l'indirizzo prevalente, che ammette la sanatoria in ipotesi di notificazione inesistente (da ultimo v. Cass. 12 dicembre 1990, n. 11816, in *Giust. civ. - Mass.* 1990, 2021). Un indirizzo ulteriore (per cui v. Cass. 2 febbraio 1990, n. 715, in *Mass. giur. lav.* 1990 Massime Cass. 35, n. 122, nonché Cass. 22 aprile 1992, n. 4830, in *Giust. civ. Mass.* 1992, 670) sostiene che, in caso di notificazione omessa, la sanatoria sarebbe possibile, ma soltanto con effetto *ex tunc*, e quindi nel giudizio di secondo grado alla condizione che il termine per appellare non sia nel frattempo già venuto a scadenza (in conformità in dottrina, cfr. da ultimo Luiso, *Il processo del lavoro*, Torino 1992, 281). La giurisprudenza di legittimità successiva al 1992 è sempre oscillante con leggera prevalenza della soluzione negativa.

Con la (valida) notificazione del ricorso introduttivo unitamente al decreto pretorile, in primo grado, e al decreto presidenziale, in secondo grado, si realizza dunque nel processo del lavoro il contraddittorio fra le parti.

L'onere della predetta notificazione infine grava sul ricorrente il quale deve provvedervi nei termini di legge.

Provvedutosi alla notifica e alla sua sanatoria il processo del lavoro è ben proposto con il rispetto delle regole processuali.

Atteso quanto sopra, si impone una norma chiarificatrice che ponga fine ad un contenzioso allarmante che vede le parti in difficoltà per motivi procedurali scaturenti dalla imprecisione o dal difetto della norma.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile, dopo le parole: «notificazione della citazione» sono inserite le seguenti: «ovvero ne accerti l'assoluta inesistenza».